



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
RAGUSA

Via Mario Spadola, 3 – 97100 Ragusa
Cod. Fis. 00053060885 – Cod. IPA UF36EE
Tel. 0932245722 – Fax 0932221938
www.iacpragusa.it e-mail: info@iacpragusa.it
iacpragusa@pec.it

OGGETTO: Procedura aperta per i lavori di completamento di n. 18 alloggi in via Circonvallazione nel Comune di Santa Croce Camerina (RG). CUP C39D11000260002 - CIG 742427625F –
RISPOSTA AI QUESITI – pervenuti al 28/05/2018

QUESTITO 01

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto è ammessa la possibilità dell'avvalimento nella categoria OG11 II (OS3-OS28-OS30) ?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del d.lgs n. 50/2016, per la categoria OG11 di cui all'art. 2 del del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 non è ammesso l'avvalimento, essendo di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori.

QUESTITO 02

Spett/Le RUP Arch. Giovanni La Lota

In merito alla gara di cui in oggetto Lo scrivente chiede chiarimenti meglio di seguito specificati.

Premesso che:

- nel bando di gara viene richiesta la Cat. OG1 classifica III-bis per un importo di €. 1.430.906,02 (prevalente) e Cat. OG11 classifica II per un importo di €. 455.553,38 (scorporabile e subappaltabile)
- Lo scrivente è in possesso di attestazione SOA per la Cat. OG1 classifica IV per un importo di €. 2.582.000,00 e Cat. OG11 classifica I per un importo di €. 258.000,00 che incrementata del 20% raggiunge un importo di €. 309.600,00.

Si chiede

Se è possibile partecipare in forma singola dichiarando di eseguire i lavori appartenenti alla categoria OG11 per un importo di €. 309.600,00 e dichiarare di subappaltare il residuo importo della categoria OG11 richiesta dal bando paria a: 455.553,38 - 309.600,00 = €. 145.953,38.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105, l'importo subappaltato non supererebbe il 30% dell'importo dei lavori e nello specifico sarebbe pari al 7,74%.

Tale importo da subappaltare (€. 145.953,38) relativo alla categoria OG11 sarebbe in questo caso coperta dalla categoria prevalente OG1 classifica IV in possesso dello scrivente.

Certi di un VS riscontro si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.
Cinquemani Leonardo (320/9252118)

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 105, c. 5 del d.lgs n. 50/2016, per le opere di cui all'art. 89, c. 11 (categoria OG11) l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere. Per quanto riguarda le categorie super-specialistiche di importo superiore al 10% dell'appalto, è stata riproposta la disposizione secondo cui è vietato subappaltare una quota maggiore del 30% le singole categorie.

Pertanto, nel caso in esame, non è ammesso il subappalto del residuo importo di €. 145.953,98 in quanto superiore a €. 136.666,01 (30% della categoria OG11).

QUESTITO 03

Buon giorno, chiediamo informazioni alla sv. in merito alla categoria OG11 se in assenza di quest'ultima si può partecipare a condizione di obbligo di subappalto in sede di gara, essendo in possesso della prevalente OG1 che copre l'intero importo dell'appalto.

In attesa

Cordialmente

RISPOSTA

Si conferma che codesta impresa, in possesso della categoria prevalente OG1 che copre l'intero importo dell'appalto potrà partecipare alla gara avvalendosi del subappalto previsto all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 per la categoria OG11. Ai sensi dell'art. 105, c. 5 del d.lgs n. 50/2016, per le opere di cui all'art. 89, c. 11 (categoria OG11) l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Come prescritto all'art. 6 del Disciplinare il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

QUESTITO 04

Chiedo essendo in possesso della categoria OG1 class IV se è possibile partecipare alla gara in oggetto dando in subappalto al 100 % la categoria OG11.

Grazie e buona giornata

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 105, c. 5 del d.lgs n. 50/2016, per le opere di cui all'art. 89, c. 11 (categoria OG11) l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere. Per quanto riguarda le categorie super-specialistiche di importo superiore al 10% dell'appalto, è stata riproposta la disposizione secondo cui è vietato subappaltare una quota maggiore del 30% le singole categorie. Cfr. anche l'art. 1, co. 2, del **D.M. 10 novembre 2016 n. 248** - "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione", pubblicato in G.U.R.I. del 4 gennaio 2017, n. 3, a mente del quale: "**Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, co. 2 del codice**".

Pertanto, nel caso in esame, non è ammesso il subappalto al 100% della categoria OG11.

QUESTITO 05

In riferimento a quanto in oggetto si richiede a codesta spett.le Amministrazione se è possibile partecipare alla suddetta gara, in costituenda A.T.I. qualificata per entrambe le categorie SOA (OG1 e OG11) e relativi importi. Si specifica che l'impresa capogruppo possiede la certificazione UNI EN ISO 9000 di cui all'art. 63 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., mentre l'impresa mandante **non possiede** la predetta certificazione UNI EN ISO 9000 ma assumerà una quota lavori per entrambe le categorie (OG1 e OG11) che nel totale

sarà pari o inferiore ad € 516.000,00.

In attesa di un Vs gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA

Ai fini della qualificazione il possesso del Certificato di Qualità UNI EN ISO 9000 di cui all'art. 63 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. è necessario dalla terza classifica in poi. Pertanto codesta costituenda A.T.I. potrà partecipare alla gara anche se l'impresa mandante non possiede la predetta certificazione in considerazione che la stessa assumerà una quota lavori per entrambe le categorie (OG1 e OG11) che nel totale sarà pari o inferiore ad € 516.000,00.

QUESTITO 06

La scrivente AN.CO s.r.l. in possesso della SOA per dell'OG 1 a Terza Bis e volendosi associare con la ditta Pisacane s.r.l. in possesso della SOA per l'OG 11 classifica prima e la OS 30 Classifica terza chiede alla S/V se è possibile partecipare alla gara per i Lavori di completamento di n. 18 alloggi in via circonvallazione nel comune di Santa Croce Camerina. CIG: 742427625F

Cordiali Saluti

RISPOSTA

No, non è possibile.

Il dpr 207/10 (art. 79, comma 16) ha sancito che il possesso della attestazione SOA in categoria OG11 abilita alla partecipazione a gare per la realizzazione di lavori nelle singole categorie specializzate OS3, OS28 e OS30. Non è, invece, consentito ritenere che vi sia fungibilità in senso inverso (qualificazione nelle categorie specializzate per partecipazione a gare in OG11 (DELIBERA ANAC N. 1366 DEL 20 dicembre 2017; Parere n.177 del 6/11/2013)).

QUESTITO 07

Buongiorno,

con la presente si chiede un chiarimento relativo alla gara in oggetto:

essendo la scrivente in possesso della categoria OG1 classifica IV bis (categoria prevalente), possiamo partecipare alla gara dichiarando di subappaltare al 100% la categoria OG11 classifica II, dato che viene indicata dal bando come scorporabile e subappaltabile? in caso positivo bisogna indicare la terna di subappaltatori ?

Ringraziandola anticipatamente porgo cordiali saluti

Geom. Vittorio Evangelista

RISPOSTA

L'art. 105, co. 2 sul subappalto prevede, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il **limite del 30%, come soglia massima subappaltabile.**

Ai sensi dell'art. 105, c. 5 del d.lgs n. 50/2016, per le opere di cui all'art. 89, c. 11 (categoria OG11) l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere. Per quanto riguarda le categorie super-specialistiche di importo superiore al 10% dell'appalto, è stata riproposta la disposizione secondo cui è vietato subappaltare una quota maggiore del 30% le singole categorie. Cfr. anche l'art. 1, co. 2, del **D.M. 10** novembre 2016 n. 248. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, co. 2 del codice.

Pertanto, nel caso in esame, non è ammesso il subappalto al 100% della categoria OG11.

L'impresa in questione, pertanto, non può partecipare singolarmente alla gara indicata, in quanto, per coprire l'intero importo della categoria superspecialistica dovrebbe subappaltare, ad un'impresa qualificata, oltre il 30% dell'importo della medesima categoria; quindi, per partecipare alla gara, la predetta impresa dovrà costituire un

raggruppamento temporaneo con altro operatore economico in possesso della categoria superspecialistica OG11 II.

Quanto all'indicazione della terna dei subappaltatori, si evidenzia che l'art. 105, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Nella fattispecie, pertanto, trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori.

QUESTITO 08

Buonasera. Relativamente alla gara in oggetto, con scadenza 4 Giugno 2018, la scrivente Impresa chiede quanto segue:

- Essendo in possesso della categoria prevalente OG 1 classifica IV-BIS e della categoria scorporabile OG11 classifica I, volendo assumere l'importo corrispondente alla classifica posseduta incrementata del 20%, nella categoria scorporabile OG11, possiamo subappaltare la differenza tra l'importo complessivo e l'importo relativo alla classifica posseduta, ad altra ditta qualificata, per la categoria OG11?

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA

Codesta Impresa è in possesso della OG11-I, quindi per tale categoria è qualificata ad eseguire lavori fino a €. 309.600,00. L'importo restante da eseguire in OG11 sarebbe di €. 145.953,38 (455.553,38 - 309.600,00), pertanto non subappaltabile in quanto superiore a €. 136.666,01 (30% della categoria OG11).

QUESTITO 09

In merito alla procedura indicata in oggetto, si chiede se occorre inserire all'interno della Busta A documentazione amministrativa, il DGUE in formato pdf salvato su supporto elettronico (file formato PDF compilato con tutti i dati del dgue e poi salvato su un CD).

Grazie

in attesa cordiali saluti

RISPOSTA

Il DGUE non è espressamente richiesto dalla documentazione di gara.

QUESTITO 10

Allac.a.

Responsabile unico del procedimento: arch. Giovanni La Lota

In riferimento alla procedura aperta descritta in oggetto,

la sottoscritta impresa SPAMPINATO S.A.S. DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO in possesso delle categorie SOA OG1 CLASS. IV e OG11 CLASS. I

chiede se ai fini della partecipazione alla gara sia sufficiente la categoria OG11 CLASSIFICA I, dichiarando di subappaltare il restante importo, considerando che al punto 3.3 del bando di gara specifica che tutte le lavorazioni dell'appalto sono subappaltabili nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto e che la sola categoria OG11 incide per il 24,15% dell'importo complessivo.

oppure se sia necessario fare ATI.

in attesa di una vostra risposta

porgiamo Cordiali Saluti
SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO

RISPOSTA

Codesta Impresa è in possesso della OG11-I, quindi per tale categoria è qualificata ad eseguire lavori fino a €. 309.600,00. L'importo restante da eseguire in OG11 sarebbe di €. 145.953,38 (455.553,38 - 309.600,00), pertanto non subappaltabile in quanto superiore a €. 136.666,01 (30% della categoria OG11).

L'art. 105, co. 2 sul subappalto prevede, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il **limite del 30%, come soglia massima subappaltabile.**

Ai sensi dell'art. 105, c. 5 del d.lgs n. 50/2016, per le opere di cui all'art. 89, c. 11 (categoria OG11) l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere. Per quanto riguarda le categorie super-specialistiche di importo superiore al 10% dell'appalto, è stata riproposta la disposizione secondo cui è vietato subappaltare una quota maggiore del 30% le singole categorie. Cfr. anche l'art. 1, co. 2, del **D.M. 10** novembre 2016 n. 248. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, co. 2 del codice.

Pertanto, nel caso in esame, non è ammesso il subappalto oltre 30% della categoria OG11. Quindi sarà necessario costituire una ATI.

QUESTITO 11

La mia impresa Omegabuild srl è in possesso dell'Attestazione per la categoria OG1 - IV-bis,

nel bando di gara dei lavori citati in oggetto, viene chiesto la categoria OG11-II, scorporabile e subappaltabile categoria che incide per il 24% del totale complessivo dei lavori;

ai sensi dell'art. 105 del d.lgs 50/2016 é ammesso il subappalto per il 30% del totale dei lavori

quindi posso partecipare alla gara d'appalto come impresa singola indicando il subappalto per i lavori OG11? in attesa di un vs riscontro

invio cordiali saluti Omegabuild sri

Fabrizio Gallo

Il Rappresentante Legale

RISPOSTA

L'art. 105, co. 2 sul subappalto prevede, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il **limite del 30%, come soglia massima subappaltabile.**

Ai sensi dell'art. 105, c. 5 del d.lgs n. 50/2016, per le opere di cui all'art. 89, c. 11 (categoria OG11) l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere. Per quanto riguarda le categorie super-specialistiche di importo superiore al 10% dell'appalto, è stata riproposta la disposizione secondo cui è vietato subappaltare una quota maggiore del 30% le singole categorie. Cfr. anche l'art. 1, co. 2, del **D.M. 10** novembre 2016 n. 248. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, co. 2 del codice.

Pertanto, nel caso in esame, non è ammesso il subappalto oltre 30% della categoria OG11. Quindi per partecipare sarà necessario costituire una ATI.

QUESTITO 12

Buon pomeriggio arch. La Lota, la presente per chiedere se per la gara in oggetto è previsto il sopralluogo con rilascio di attestato. La ringrazio anticipatamente in attesa di un suo riscontro. Cordiali saluti Anna Nicotra

RISPOSTA

Il sopralluogo non è previsto dal bando. Va eventualmente effettuato autonomamente. Non verrà rilasciato alcun attestato da allegare in sede di gara.

QUESTITO 13

Gentile RUP Arch. Giovanni La Lota, in riferimento al bando di gara indicato in oggetto si riscontra nel disciplinare di disporre nei confronti di soggetti con qualifica (presenti nella nostra impresa) l'esclusione di cui ai commi 1, 2, e 5, lett. I dell'art 80 del d.lgs n. 50/2016, invece nel modulo di partecipazione predisposto dalla SA viene richiesto di rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5. Si richiede quindi quale sia la corretta dichiarazione da rilasciare. Ringraziando LA anticipatamente porgo Distinti Saluti

RISPOSTA

In merito ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/16 vanno rese le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I) come indicato a pag. 6 del disciplinare di gara. Il modello allegato costituisce una mera guida di compilazione per il concorrente e comunque bisogna attenersi a quanto previsto all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

QUESTITO 14

Il sottoscritto CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. con sede legale a Bologna, Via M. E. Lepido n. 182/2, Telefono n. 051/31.61.300 – Telefax n. 051/31.61.925, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03530851207, facendo espresso riferimento alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, con la presente,
CHIEDE

di confermare che le dichiarazioni in merito alle cause di esclusione di cui all'art.80 relativamente ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. in carica e cessati possano essere resi dal legale rappresentante/procuratore per tutti.

Si chiede, inoltre, di confermare che in merito ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/16 vadano rese le dichiarazioni di cui ai commi 1,2 e 5 lett. I) come indicato a pag. 6 del disciplinare di gara e non, come indicato nel modulo di partecipazione, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5.

RISPOSTA

Il comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017 fornisce nuove indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Pertanto con riferimento al primo quesito si conferma che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80.

Si conferma, inoltre, che in merito ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/16 vanno rese le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I) come indicato a pag. 6 del disciplinare di gara. Il modello allegato costituisce una mera guida di compilazione per il concorrente e comunque bisogna attenersi a quanto previsto all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

QUESTITO 15

In riferimento alla procedura in oggetto si chiede se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 debbano produrre dichiarazione ai sensi dell'art. 80 comma 1+2+5I come da disciplinare o ai sensi dell'art. 80 comma 1-2-4-5- come riportato sulla modulistica .

Distinti saluti

RISPOSTA

In merito ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/16 vanno rese le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I) come indicato a pag. 6 del disciplinare di gara. Il modello

allegato costituisce una mera guida di compilazione per il concorrente e comunque bisogna attenersi a quanto previsto all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ragusa, 28/05/2018

F.to
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Giovanni La Lota)